

LE MISURE CAUTELARI ATIPICHE<sup>1</sup>.  
I PROVVEDIMENTI PREVENTIVI INNOMINATI IRROGABILI NEI  
CONFRONTI DI UN NOTAIO PER GRAVI ADDEBITI DISCIPLINARI

(OSSERVAZIONI SULLA DEROGA AL PRINCIPIO DEL *SILENTIUM LEGIS*, *LIBERTAS CIVIUM* INTRODOTTA DALL'ARTICOLO 158 *SEXIES* DELLA LEGGE N. 89 DEL 1913).

Paolo Mazzoli

La questione che ci occupa, accennata nelle sue linee più generali in questo scritto, induce a concentrare l'attenzione su due punti salienti e, segnatamente, sul regime giuridico dei provvedimenti amministrativi urgenti *alternativi* a quelli *tipici* nel nostro ordinamento e sulle implicazioni di questo regime sulle misure cautelari *opportune* previste nell'alveo della attività di vigilanza e sanzionatoria dalla Legge Notarile. Rammentando sin da ora che tali profili sono non solo di difficile composizione in campo teorico ma, altresì, riflettono importanti e non lievi conseguenze nel campo pratico. L'esposizione letterale del novellato articolo 158 *sexies* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (c.d. Legge Notarile, innovata -in alcune sue parti- dal decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249) consente di riassumere l'importanza della questione: esso prevede, difatti, che se *“risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessità di inibire comportamenti illeciti”*, oltre alla *sospensione cautelare* dalle funzioni del Notaio, può essere disposta *“ogni altra opportuna misura cautelare”*.

I primi commentatori<sup>2</sup> della riforma del 2006 notarono immediatamente come la previsione di misure cautelari *atipiche* lasciasse all'interprete il compito, in parte creativo, di individuare le misure

---

<sup>1</sup> Sintesi della relazione resa al convegno di studio organizzato dal Consiglio Notarile di Savona sul tema *“Funzione notarile e concorrenza: il futuro della deontologia”* (Savona, 20 settembre 2014).

<sup>2</sup> G.TRAPANI, *“L'inibizione cautelare nell'esercizio del ministero notarile”*. In particolare il capitolo intitolato *“Le misure cautelari facoltative”* in *“Il nuovo procedimento disciplinare notarile”*, AA.VV. edito dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2009.

*alternative* alla sospensione dalle funzioni ovvero una particolare modulazione della sospensione dalle funzioni. Si è evidenziato, pertanto, che la *discrezionalità* sanzionatoria prevista dal legislatore in ordine alla libera determinabilità e modulabilità della misura interdittiva trova il solo limite nella *esclusività* della misura stessa: essa, quindi, ove disposta non è suscettibile di sovrapposizione con ulteriori ed eterogenee misure cautelari. Si è notato, altresì, che la misura *atipica* deve necessariamente avere caratteristiche meno afflittive della *sospensione*, ipotizzandosi una limitazione *spaziale* o *tipologica* del ministero notarile in deroga all'articolo 27 della legge n. 89 del 1913 (che postula il principio dell'*obbligo* della prestazione della funzione notarile).

Volendo ricondurre, come sembra necessario, la questione della misura cautelare *innominata* prevista dalla Legge Notarile ad un criterio sistematico, per modo che la si possa esaminare con un punto di vista unitario per poi valutarne le varie conseguenze derivate ed accessorie, appare che essa debba riferirsi alla definizione dommatica dell'atto amministrativo *tipico*, espressione di una scelta *discrezionale* dello Stato che, come qualsiasi altro ordinamento giuridico, ha una sfera giuridica circoscritta e, quindi, per più versi, e sotto parecchi aspetti, limitata<sup>3</sup>. Può, pertanto, dirsi che l'atto amministrativo è delimitato in un *numerus clausus* configurato dalla legge, caratterizzato dalla peculiare funzione ad esso attribuita dall'ordinamento e, dunque, da un particolare contenuto, in quanto -secondo il correlato principio di nominatività- a ciascun interesse pubblico particolare da realizzare corrisponde un tipo di atto definito, anche implicitamente, dalla legge. Tale principio, per quanto risalente nel tempo, si aggancia ai principi della nostra Costituzione: il principio di *legalità* esige, infatti, che i provvedimenti destinati ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario siano garantiti dall'esistenza di limiti formali e sostanziali imposti all'azione amministrativa, mentre per i rimanenti provvedimenti -tra cui quelli che

---

<sup>3</sup> S.ROMANO, in "Osservazioni sulla completezza dell'ordinamento statale" da "Pubblicazioni della R. Università di Modena, 1925" ora in ora in *Scritti minori*, Milano, 1990, I (riproduzione anastatica di *Scritti minori*, II, Milano, 1950).

dispongono in modo favorevole per i destinatari- la regola della *tipicità* discende dalle esigenze di *imparzialità* e di *buon andamento* dell'azione amministrativa. Il principio di *tipicità* dell'azione amministrativa richiede che il potere pubblico sia esercitato negli ambiti e per i fini indicati dalla norma primaria, per cui in virtù di esso l'amministrazione non può emanare provvedimenti non previsti espressamente o implicitamente dalla legge mediante specifico ed inderogabile procedimento di formazione, sia con riferimento all'oggetto ed al contenuto, che alla forma degli atti stessi: ad ogni interesse pubblico è, infatti, correlato uno specifico potere in capo all'amministrazione in modo da determinare, in esito al procedimento, un giudizio di coerenza tra potere esercitato e risultato concretamente perseguito. Con la conseguenza che il divieto di adozione dell'atto per uno scopo pratico divergente dal suo fine paradigmatico comporta che esso non può essere addotto per enucleare obblighi di provvedere ulteriori rispetto a quelli tipizzati.

Anche confinando la enunciazione del principio cardine dell'atto amministrativo nella nomenclatura "*tipicità*", esso non sarà così ben determinato da far venir meno ogni dubbio. Anzitutto, esistono eccezioni a tale regola? La risposta a tale domanda, che ci interessa direttamente, è meno facile di quel che a prima vista sembri. L'unica possibilità, rinvenibile nel nostro ordinamento, di *derogare* al principio di *tipicità* dell'atto è rappresentata dal potere delle *ordinanze di necessità e urgenza*, che presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo ed in ragione delle quali si giustifica tale tipologia provvedimento. Le *ordinanze di necessità e urgenza* -che possono avere carattere normativo o non normativo- pur essendo notevolmente *discrezionali* nell'*an* e pur potendo avere il contenuto più vario, possono essere adottate solo *eccezionalmente*, nelle ipotesi indicate in modo sufficientemente specifico dalla legge. Tali limitazioni emergono in tutta evidenza nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali<sup>4</sup>, che nell'ambito delle funzioni affidate al Sindaco dalla legge -quale

---

<sup>4</sup> Cfr. articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ufficiale di Governo- in materia di *pubblica sicurezza* e di *polizia giudiziaria*, gli attribuisce il potere di adottare provvedimenti *contingibili* ed *urgenti* nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, ma sempre con atto motivato ed al fine di prevenire ed eliminare *gravi pericoli* che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Simili atti amministrativi sono inseriti anche nel plesso normativo sul coordinamento delle strutture preposte alla *protezione civile*<sup>5</sup>, che prevede lo speciale potere di ordinanza del Ministro dell'Interno, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, a tutela della *vita*, dei *beni*, degli *insediamenti* e *dell'ambiente*. Si tratta di un *provvedimento necessitato* che trae il suo presupposto giustificativo in situazioni di pericolo derivanti da calamità naturali, da catastrofi, o da altri grandi eventi. In relazione a tali tipi di ordinanze, che possiamo definire *extra ordinem*, va rammentato quanto affermato in più occasioni dalla Corte Costituzionale: l'imprescindibile necessità che in ogni conferimento di poteri amministrativi venga osservato il principio di *legalità sostanziale*, posto a base dello Stato di diritto. Principio, questo, che non consente *l'assoluta indeterminatezza* del potere conferito dalla legge ad una autorità amministrativa. Non è, inoltre, sufficiente che il potere sia finalizzato dalla legge alla tutela di un bene o di un valore, ma è indispensabile che il suo esercizio sia determinato nel *contenuto* e nelle *modalità*, in modo da mantenere costantemente una, pur elastica, copertura legislativa dell'azione amministrativa.

Prima di procedere oltre ed entrare nel cuore dell'argomento, appare opportuno spendere talune considerazioni in merito all'analisi compiuta dagli studiosi e dai giudici sulla teorica degli atti *atipici* o *innominati*. E' opinione comune che il conferimento di un potere di ordinanza non limitato ai casi *contingibili* e *urgenti*, da un lato, violerebbe la *riserva di legge relativa*, di cui all'articolo 23 della Costituzione<sup>6</sup>, qualora non sia prevista una qualunque delimitazione della *discrezionalità*

---

<sup>5</sup> Articolo 5, comma 1, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343,

<sup>6</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, Parte prima, Titolo I, articolo 23: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".

amministrativa in un ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati. Dall'altro lato, violerebbe l'articolo 97 della Costituzione, che istituisce anch'esso una *riserva di legge relativa*, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare attuazione a quanto in via generale è previsto dalla legge. Bisogna del resto notare che il Consiglio di Stato ha contribuito a chiarire che le ordinanze *urgenti* che il Sindaco può adottare appartengono alla tipologia delle *ordinanze libere*, le quali attribuiscono un potere sostanzialmente normativo che deve rispettare, nell'ambito di finalità genericamente individuate, solo i principi generali dell'ordinamento e che, essendo disancorato da specifici e localizzati presupposti fattuali, è tendenzialmente illimitato. Potere, dunque, legittimato a dettare regole di condotta e sanzioni che conculcano la sfera di autonomia dei singoli, garantita invece dal principio del *silentium legis, libertas civium*. Perché il quadro sia completo occorre altresì aggiungere che il *potere di urgenza* deve essere esercitato al solo fine di affrontare situazioni aventi carattere eccezionale, imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Con la conseguenza, di non poca importanza, che se *l'urgenza* può fronteggiarsi con rimedi di carattere corrente, nell'esercizio di ordinari poteri, o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento, non ricorrono i presupposti dell'utilizzo dei procedimenti volti ad adottare un atto *atipico*.

Quello sopra descritto è il quadro nel quale si colloca il regime giuridico delle misure cautelari *opportune* previste nella attività di vigilanza e sanzionatoria dalla Legge Notarile. Per analizzare questa *species* del *genus* atto *atipico* o *innominato* occorre, innanzitutto, verificare l'aderenza di simili misure cautelari al dettato costituzionale. Rammentando sin da ora che, ad oggi, l'utilizzo di tale strumento giuridico *urgente* e *difforme* da quelli tipizzati (sospensione cautelare dalla funzioni notarili) non ha prodotto i provvedimenti ipotizzati dagli studiosi -limitazione *spaziale* o

*tipologica* della funzione- bensì obblighi di *facere*, consistenti perlopiù nella previsione di un obbligo a carico del Notaio di rendicontazione della propria attività funzionale, così da permettere un *controllo* da parte dell'organo procedente sugli atti rogati dal Notaio e sui procedimenti amministrativi e contabili connessi. In generale, e mettendoci di nuovo dal punto di vista della scienza del diritto, possiamo dire che un primo limite alle misure cautelari *opportune* previste nella Legge Notarile deriva dall'articolo 15 della Costituzione<sup>7</sup>, nel quale trova protezione l'interesse alla *libertà* e *segretezza* delle comunicazioni. Possiamo rilevare, pertanto, la impossibilità di ordinare cautelativamente ad un Notaio obblighi di *facere* in relazione alla propria corrispondenza, rammentando che l'ampiezza della garanzia apprestata dall'articolo 15 della Costituzione alla *sfera giuridica protetta da riservatezza* è tale da ricomprendere non soltanto la segretezza del contenuto della comunicazione, ma anche quella relativa all'identità dei soggetti e ai riferimenti di tempo e di luogo della comunicazione stessa. Il che induce ad una riflessione. Il formare vincoli laddove non esistono deve sempre evitarsi: meglio restringersi a riconoscere ciò che già è, anziché creare *ex novo*. Ed è in quest'ordine di considerazioni che muove l'analisi di una potenziale *limitazione spaziale* del Notaio a stipulare atti in un determinato luogo: giacché un obbligo siffatto pone problemi di compatibilità con il dettato dell'articolo 16 della Costituzione<sup>8</sup>, attesi i limiti ammissibili alla compressione del diritto di *circolazione*. Tanto è vero ciò che l'articolo 16 della Costituzione accomuna, ponendole sullo stesso piano, le ragioni di *sanità* e di *sicurezza* che possono dar luogo alle limitazioni della *circolazione*: ragioni, queste, che appaiono di difficile simmetria con lo scopo della previsione della Legge Notarile e con l'inidoneità del mezzo a conseguire lo scopo

---

<sup>7</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, Parte prima, Titolo I, articolo 15: “*La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge*”.

<sup>8</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, Parte prima, Titolo I, articolo 16: “*Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge*”.

perseguito. Si rifletta, da ultimo, che l'analisi sulla compatibilità costituzionale di ogni misura cautelare che imponga un *facere* deve confrontarsi con i limiti tracciati dall'articolo 23 della Costituzione, il quale regola espressamente la imposizione di *prestazioni personali*, stabilendo che esse non possono aver luogo se non in base alla legge, che deve prevedere la determinazione concreta di *condizioni e limiti*, attinenti ai soggetti e all'*oggetto* della prestazione, alla *misura* massima di essa, alle sue *modalità*. Elementi di una fattispecie astratta regolata dal legislatore che non può artificiosamente essere creata dall'amministrazione e da coloro i quali sono chiamati ad esercitarne le funzioni di controllo.

Ciò posto, possiamo passare all'esame del secondo aspetto problema saliente della questione di interesse ed indagare se è possibile ipotizzare una formula che esprima, con approssimazione, i limiti dell'utilizzo di un provvedimento urgente *atipico* nei confronti di un Notaio. Per quanto si voglia attribuire alla previsione contenuta nell'articolo 158 *sexies* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 la funzione di *norma di chiusura del sistema*, al pari delle ordinanze *contingibili ed urgenti*, non sfugge l'assenza di qualsivoglia indicazione normativa atta a fungere da presupposto e da limite nel suo esercizio. Se così fosse, poi, si dovrebbe concludere per la ammissibilità di una misura cautelare *atipica* solo qualora non sia utilizzabile la misura *tipica* della sospensione dalle funzioni del Notaio. Eppure un tale ragionamento non potrebbe accogliersi che in un senso molto limitato. Se invece si ammette, come sembra, che la Legge Notarile pone le misure *cautelari tipiche e atipiche* sullo stesso piano, tanto che individua in via generale i presupposti della sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti senza differenziarli in riferimento alla misura della *sospensione cautelare* o a quelle *atipiche*, allora non potrà negarsi che il legislatore ha lasciato ampia *discrezionalità* all'interprete nella loro applicazione. Questa via non conduce però alla formula che si cerca. Proprio tale amplissimo spazio di *discrezionalità* suscita perplessità, nella misura in cui la legge attributiva del potere non ne regola i confini. Un parametro ai fini della scelta tra la misura *tipica* ed *atipica* potrebbe

individuarsi in riferimento al grado di gravità ed illiceità dei comportamenti da inibire, ovvero se siano tali da non impingere la funzione nella sua totalità ed il solo ordine di non protrarre quel comportamento consenta la prosecuzione del ministero. Resta poi totalmente rimessa al libero arbitrio ed all'intuizione dell'organo giudicante la modulazione della sanzione, sulla scia delle misure cautelari disposte dall'autorità giudiziaria.

Venendo ad un esame meno astratto e più pratico della concreta - scarsa- applicazione che vi è stata sino ad oggi delle misure *alternative* disciplinate dalla riformata legge n. 89 del 1913, notiamo che dette misure hanno un *comune denominatore genetico*: mancato, inesatto o tardivo adempimento degli oneri tributari devoluti dai cittadini al Notaio, con l'evidente intento dell'organo che richiede la misura *urgente* di consentire l'assolvimento degli stessi che, al contrario, la *sospensione* dalle funzioni (sia essa *cautelare* che *disciplinare*) renderebbe improbabile per motivazioni non di diritto ma di fluidità di cassa, senza tener conto delle connesse responsabilità civili e penali connesse alle contestate azioni ed omissioni del Notaio. Così osserviamo che per quanto la misura *alternativa* sia stata diversamente declinata a seconda della Commissione Regionale Amministrativa di Disciplina che l'ha adottata, si individuano due elementi accomunanti della misura cautelare *opportuna* irrogata: l'imposizione a carico del Notaio di un obbligo di *facere* e, contestualmente, un onere di vigilanza sul corretto adempimento di tale obbligo in capo al Consiglio Notarile Distrettuale di appartenenza. Gli strumenti predisposti per giungere a tale scopo adoperano una variegata tipologia di mezzi che appaiono, lo diciamo sin da ora, non sempre idonei a garantire legittimamente il conseguimento delle finalità previste dalla legge.

In un provvedimento cautelare si è disposta l'apertura di un *conto corrente dedicato*<sup>9</sup> ove far confluire una somma di danaro sufficiente alla

---

<sup>9</sup> Provvedimento della CO.RE.DI. Lombardia del 3 luglio 2009 verosimilmente prima applicazione di una misura alternativa nel Notariato.

tempestiva registrazione degli atti ricevuti fino all’emanazione del provvedimento, nonché -giornalmente- quelle corrispondenti agli oneri derivanti dagli atti successivi, oltre a notiziare settimanalmente, per iscritto, il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale della *natura* degli atti ricevuti, del loro *valore*, delle *somme* necessarie alla loro registrazione, dimostrando di averle versate sul conto dedicato. Parallelamente è stato attribuito al Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale il compito di *vigilare* sull’adempimento di tali obblighi, oltre che di porre in essere ogni accorgimento atto a garantire la corretta gestione del conto dedicato ed alla tempestiva esecuzione delle formalità conseguenti. Appare del tutto evidente la “pecca” di tale provvedimento laddove omette di indicare *parametri temporali* per l’applicazione della misura. Di poca opportunità ed inattuabile è, inoltre, il compito conferito al Presidente di garantire la corretta gestione del conto e degli oneri gravanti sul Notaio, non potendosi ipotizzare una vera e propria sostituzione negli adempimenti di competenza di un ufficiale rogante nell’esercizio delle sue funzioni. Il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale, od altro soggetto pubblico individuato, può vigilare sull’attività compiuta ma, vista la peculiarità della funzione e dei conseguenti oneri, non può di certo ingerirsi nell’adempimento delle formalità conseguenti, inclusa la gestione di un conto corrente ad altri intestato.

In successivi provvedimenti cautelari<sup>10</sup> la misura cautelare irrogata appare maggiormente circostanziata, in quanto delimita con precisione lo spazio temporale entro cui porre in essere il controllo nei confronti del Notaio ed indica le attività che questo deve compiere. Ad un Notaio, così, è stato ordinato di notiziare per sei mesi, entro la fine di ogni mese, il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di appartenenza della *natura* degli atti ricevuti ed autenticati, del loro *valore*, delle *somme* necessarie per la registrazione, dell’avvenuto pagamento delle relative imposte, dei criteri applicati per la loro liquidazione e dell’esecuzione di tutte le formalità prescritte dalla legge. Obbligo di informazione del Notaio che si estende all’affidamento di somme e valori annotati nel relativo Registro, ed

---

<sup>10</sup>Provvedimento della CO.RE.DI. Toscana del 21 dicembre 2012.

all'obbligo di astensione dal ricevere l'affidamento in custodia di somme e valori che non sono annotati in esso, oltre a valutare la possibilità di ricusare il proprio ministero qualora le parti non abbiano depositato l'importo corrispondente alle tasse ed alle spese dell'atto.

Altre volte<sup>11</sup>, pur delimitando l'arco temporale della misura, si è imposta al Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di appartenenza una *generica vigilanza*, con cadenza mensile, sul puntuale assolvimento degli obblighi tributari connessi all'esercizio del ministero da parte del Notaio. Un simile onere risulta indeterminato, mancando la indicazione della metodologia relativa al suo assolvimento, conferendo contestualmente una sfera troppo ampia di *discrezionalità* al soggetto chiamato a porlo in essere. Altre volte<sup>12</sup>, coordinando le varie indicazioni giuridiche pregresse, la misura cautelare adottata indica in maniera compiuta i limiti temporali del provvedimento e gli obblighi cui è sottoposto il Notaio da cui derivano gli oneri di informazione che egli deve fornire al Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale di appartenenza.

Sembra che tutto ciò che di concreto si può dire sull'alveo circoscritto dell'utilizzo di misure cautelari *opportune innominate* disciplinate dalla legge n. 89 del 1913 si possa riassumere nel modo seguente: lo *scopo* della previsione contenuta nella legge non è quello di espandere il potere sanzionatorio degli organi di controllo né di costituire un modello alternativo allo svolgimento della funzione notarile, ma solo quello di consentire che gli interessi pubblici e privati connessi all'esercizio del ministero notarile non siano ulteriormente compromessi nel breve tempo intercorrente tra una contestazione disciplinare e la definizione del relativo procedimento amministrativo anche tenendo conto del verosimile insorgere di altri procedimenti di natura giurisdizionale volti ad accertare coincidenti ed autonome responsabilità civili o penali del Notaio. Ciò è provato dalla circostanza che sono sanzionate azioni od omissioni del Notaio che possono avere incidenza solo *disciplinare* o che sono sottoposte

---

<sup>11</sup> Provvedimento della CO.RE.DI. Lombardia del 31 gennaio 2013.

<sup>12</sup> Provvedimento della CO.RE.DI. Lazio del 18 marzo 2014.

al sistema di controllo di *pubblica sicurezza* al fine di “*inibire comportamenti illeciti*”: controllo, quest’ultimo, limitato esclusivamente alla competenza funzionale del procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondariato ha sede il Notaio. I motivi della norma, possiamo quindi dire, sono in via principale la tutela del cittadino nei rapporti con un *ufficiale pubblico* nell’esercizio delle sue funzioni e, in via gradata, il contrasto alla illegalità. Avendo ben presente che tale secondo scopo è preservato da un ordinamento giurisdizionale settoriale autonomo ed indipendente nei confronti del quale la misura cautelare *alternativa* rappresenta solo un provvedimento amministrativo di carattere incidentale e per sua natura *recessivo* nei confronti di pronunce giurisdizionali. Quanto, poi, ai *mezzi* predisposti dal legislatore per conseguire lo scopo perseguito, osserviamo che l’atto sanzionatorio *urgente* è *idoneo* quando articolato sui seguenti elementi: sia alterativo alla *sospensione* cautelare dalla funzioni notarili, sia motivato da ragioni di *urgenza* ed abbia una ristretta durata temporale *proporzionata* rispetto allo scopo, tuteli per quanto possibile gli interessi del cittadino infranti dal fatto addebitato al Notaio, non contrasti direttamente od incidentalmente diritti protetti dalla Costituzione o da altre norme primarie. Si è consapevoli che tali conclusioni *anelastiche* restringono di molto l’ambito di applicazione delle misure cautelari *opportune* previste dalla legge n. 89 del 1913: ma una lettura sin troppo *teleologica* della norma che fonda le proprie conclusioni sul semplice concetto della sufficienza del limite della logica nell’utilizzo della *discrezionalità* riflette l’erronea convinzione che il mezzo previsto dalla norma sia quello che consente il proseguimento dell’attività di un Notaio a cui sono addebitati gravi fatti tramite un controllo *gerarchico* al fine di costituire, mediante la continuità della funzione, le provviste economiche necessarie a ripristinare una passività economica. Ma così lo *scopo* della norma risulterebbe tutelato mediante la protezione della continuità dell’esercizio della funzione. L’articolo 158 *sexies* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 contempla, invece, una previsione *neutra* volta a rendere possibili limitati ed urgenti interventi amministrativi per indirizzare nel corretto alveo la funzione notarile perché in tali confini il

pubblico funzionario è sottoposto ad un articolato controllo pubblico, così assicurando la protezione dei cittadini.

A titolo di completezza espositiva, occorre aggiungere che nelle recenti disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato è stato introdotto l'obbligo per il Notaio e per gli altri pubblici ufficiali dello Stato di istituire e adoperare un apposito *conto corrente dedicato* per le transazioni economiche svolte nell'esercizio della funzione<sup>13</sup>. Non è questo il luogo per indagare le profonde e sostanziali conseguenze che tale ultima previsione legislativa comporterà sulla gestione economica correlata all'esercizio della funzione notatile: ai fini della nostra analisi basterà osservare che, rispetto ad una regola *generale* che disciplina i procedimenti contabili ed i flussi economici del Notaio, appare non ulteriormente utilizzabile lo strumento *urgente ed eccezionale* del *controllo cautelare* della cassa del Notaio. Anche perché le ragioni di indole politica, morale, intellettuale, pregiudizi, sviluppo dell'iniziativa individuale, condizioni economiche dello Stato, capacità finanziaria dei suoi funzionari e dei cittadini costituiscono una somma di contingenze che la teoria non può prevedere e che in modo difforme e tempi diversi il legislatore regola. Così che, forse, la strada per la *innovazione* nella regola esaminata passa attraverso l'abrogazione parziale dell'articolo 158 *sexies* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 con la sopravvivenza della sola misura cautelare della *sospensione* dall'esercizio della funzione notarile ovvero mediante un intervento normativo che identifichi le ulteriori misure cautelari idonee al raggiungimento dello scopo.

---

<sup>13</sup> Articolo 63 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.